

OIC 31
OSSERVAZIONI SIDREA

PARR. 56

I fondi per rischi e i fondi per oneri, distintamente considerati, potrebbero essere definiti con maggiore rigore rispetto a quanto proposto nella bozza. Si considerino le osservazioni di seguito esposte:

- 1) la definizione di fondi per rischi sembra "tralasciare" la data di sopravvenienza che, pure, la norma civilistica richiama anche per i fondi rischi;
- 2) l'attributo "potenziali", pur impiegato in coerenza con il restante contenuto della bozza, evoca una prassi e precedenti raccomandazioni in cui le passività potenziali avevano diverso significato (erano quelle che non dovevano essere iscritte in bilancio);
- 3) i fondi per rischi, in alcuni casi, potrebbero anche caratterizzarsi per avere un importo determinato, ma non perderebbero per questo la loro natura di fondi per rischi in ragione della probabilità (e non certezza) dell'esistenza; si pensi, ad esempio, al caso di un contenzioso relativo a un contratto in cui le parti sono in disaccordo in merito al verificarsi del presupposto di una penale, là dove però il contratto già prevede che la penale, verificandosi il presupposto, sia di importo certo e predeterminato: si tratterebbe di un fondo rischi pur in presenza di un importo sostanzialmente certo (a meno di una transazione);
- 4) la definizione proposta per i fondi per oneri fa sì che, in presenza di una passività avente i) natura determinata, ii) esistenza certa, iii) ammontare determinato, iv) data indeterminata, si configuri (comunque) un fondo per oneri. Sarebbe forse opportuno proporre un esempio relativo a tale fattispecie (implicitamente prevista dalla lettera della norma), anche alla luce del fatto che le condizioni indicate sembrerebbero proporsi in relazione al TFR (che invece, giustamente, la bozza di documento qualifica come un debito);
- 5) con riguardo ai fondi per oneri, ciò che è rinviato agli esercizi successivi non è solo la manifestazione numeraria ma proprio la manifestazione dell'evento all'origine della conseguente manifestazione numeraria; si pensi, ad esempio, al cliente che ha acquistato un prodotto coperto da garanzia e che, in presenza di difetti del prodotto, si presenta a far valere la garanzia; è questo l'evento che si manifesta nell'esercizio successivo, non solo la manifestazione numeraria che è una conseguenza di questo evento; inoltre, se il prodotto viene riparato da personale interno all'azienda venditrice, la manifestazione numeraria è addirittura assente: l'azienda riconsegnerà al cliente il prodotto riparato, senza variazione di moneta e/o credito/debito.

Stanti le osservazioni proposte, le definizioni potrebbero essere così riformulate:

5. I fondi per rischi rappresentano passività di natura determinata ed esistenza probabile, di importo o data di norma¹ indeterminati. Si tratta, quindi, di passività perlomeno probabili connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d'incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro.

¹ L'importo o la data potrebbero anche essere determinati ma la passività non perderebbe l'essenza di fondo per rischi in ragione dell'esistenza (solo) probabile.

6. I *fondi per oneri* rappresentano passività di natura determinata ed esistenza certa, di importo o data indeterminati, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma riconducibili a eventi che avranno manifestazione negli esercizi successivi.

PAR. 16

L'esposizione può essere significativamente migliorata chiarendo le priorità da seguire nel criterio impiegato per iscrivere in conto economico gli accantonamenti ai fondi. Nella sua formulazione attuale, il paragrafo tende infatti a sovrapporre, potendo creare qualche dubbio interpretativo, il criterio dell'area gestionale e quello della natura del costo.

Si suggerisce di chiarire le priorità: ossia il riferimento all'area di gestionale per la scelta della macroclasse (macroclasse B del conto economico per gli accantonamenti relativi all'attività caratteristica e accessoria; macroclasse C del conto economico per gli accantonamenti relativi all'attività finanziaria); e il riferimento alla natura del costo per l'identificazione della voce di conto economico.

PAR. 27

Poiché un fondo (ad esempio un fondo rettificativo, ma non un fondo per rischi e oneri) può trovare iscrizione a rettifica dei valori dell'attivo, si suggerisce di precisare, nella prima riga del paragrafo, il riferimento ai fondi per rischi e oneri. Si propone pertanto di modificare il paragrafo come segue:

Tenuto conto dei requisiti per la rilevazione di un accantonamento, un fondo per rischi e oneri non può iscriversi per:

- a) **rettificare i valori dell'attivo;**

...

APPENDICE

In Appendice alla bozza sono riportati degli esempi di fondi, suddivisi in esempi di fondi rischi (par. A.12 e ss.) e di fondi oneri (par. A.19 e ss.)

Ancorché si concordi con la generale classificazione proposta, si suggerisce di precisare che tale classificazione ha carattere esclusivamente esemplificativo. Ciò in quanto le caratteristiche in ordine a esistenza, data e ammontare, che nel singolo caso di specie un fondo può presentare, possono modificarne, talvolta anche significativamente, la natura. Si pensi, solo per fare un esempio, a un fondo garanzia prodotti, che non costituisce necessariamente un fondo oneri. Ad esempio: un'impresa vende un numero limitato di prodotti all'anno, prodotti che storicamente non hanno richiesto, durante il periodo di garanzia, interventi da parte del venditore; in tale caso gli interventi in garanzia non presentano un'esistenza certa; potrebbe trattarsi di interventi probabili o, anche, solo possibili.

Si suggerisce pertanto di fare precedere la classificazione contenuta nei par. A.12 e ss. e A.19 e ss. con l'indicazione che la stessa ha carattere esclusivamente esemplificativo e che le circostanze che portano a definire la natura di un fondo devono essere di volta in volta accertate.